

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro II - Delle successioni Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni

#### **Art. 536 Legittimari**

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi [c.c. [291](#), [306](#), [324](#), n. 3].

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.